



---

Corte IV  
D-1079/2018

## Sentenza del 17 dicembre 2019

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
William Waeber, Mia Fuchs,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
B. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
C. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
D. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Senza nazionalità,  
tutti patrocinati dall'avv. Michael Steiner,  
Hirschengraben 10, Postfach, 3001 Bern,  
ricorrenti,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);  
decisione della SEM del 16 gennaio 2018.

**Fatti:****A.**

Gli interessati, di origine palestinese, hanno risieduto in Libia dalla nascita e sino all'espatrio. Essi hanno lasciato il paese il 4 dicembre 2015, per poi giungere in Svizzera e depositarvi una domanda d'asilo l'11 dicembre 2015 (cfr. atti A8 e A9).

**B.**

**B.a** Sentito sui motivi alla base della sua domanda d'asilo, A. \_\_\_\_\_ ha asserito aver vissuto legalmente in Libia grazie ad un documento di viaggio per rifugiati palestinesi rilasciato dalle autorità egiziane. Egli sarebbe stato attivo in seno all'attività commerciale di famiglia. Senonché, a seguito della caduta della Giamahiria Araba di Gheddafi, la gente avrebbe iniziato a fare frequenti allusioni in merito alle sue origini palestinesi ed al fatto che il successo familiare sarebbe stato da imputarsi alla connivenza con il precedente regime. In tale contesto la sua famiglia sarebbe stata oggetto di frequenti minacce riconducibili ai medesimi motivi. Nel luglio del 2015, l'interessato sarebbe stato rapito da un gruppo di miliziani subendo maltrattamenti nel corso del sequestro e venendo rilasciato dietro pagamento di un riscatto da parte del padre, il quale avrebbe parimenti sporto denuncia. Non di meno, durante il medesimo periodo anche il cugino sarebbe stato sequestrato con finalità estorsive. Inoltre, un vicino di origine egiziana sarebbe stato ucciso in circostanze analoghe. Dopo il rilascio dell'interessato, le minacce nei confronti del padre si sarebbero intensificate, tanto che un conoscente gli avrebbe consigliato di liquidare l'attività. Il richiedente asilo, visto quanto precede e considerata la situazione di insicurezza venutasi a creare in Libia, si sarebbe quindi deciso per l'espatrio (cfr. atto A40, pag. 6 e seg.).

**B.b** La moglie B. \_\_\_\_\_, a sua volta titolare di un titolo di viaggio per rifugiati, ha dichiarato di aver dovuto abbandonare gli studi universitari nel 2013 a causa dell'insicurezza. Ritiene di essere stata vittima di discriminazioni per via delle sue origini, non potendo ottenere un permesso di soggiorno. A tal riguardo, ha addotto aver dovuto interrompere il liceo in quanto la scuola non avrebbe accettato palestinesi, subendo pure penalizzazioni in ambito lavorativo. Suo zio sarebbe a sua volta deceduto a causa delle ferite riportate nell'ambito di un tentativo di rapimento. Per il resto, ella ha confermato la versione del coniuge a proposito dei presunti avvenimenti causali all'espatrio (cfr. atto A41, pag. 6 seg.).

**C.**

Con decisione del 16 gennaio 2018, notificata ai ricorrenti il 22 gennaio 2018 (cfr. atto A51), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, salvo ritenerne inesigibile l'esecuzione, da che la contestuale ammissione provvisoria.

**D.**

In data 21 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 febbraio 2018), gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la ritrasmissione degli atti alla SEM per l'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti; in subordine la concessione dell'asilo in via riformatoria previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; hanno altri presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

**E.**

Con decisione incidentale del 7 giugno 2018, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli interessati invitando nel contempo l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame.

**F.**

Il 22 giugno 2018, l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo.

**G.**

I ricorrenti si sono espressi in replica il 25 luglio 2018.

**H.**

Con duplice del 31 agosto 2018, la SEM ha preso posizione in re alle considerazioni degli insorgenti.

**I.**

Il 24 settembre 2018, gli insorgenti hanno fatto pervenire delle ulteriori osservazioni al Tribunale, alle quali hanno altresì allegato una copia di un nuovo mezzo di prova in lingua straniera. Il 18 ottobre 2018 hanno quindi fornito alcune informazioni supplementari sulle modalità di ottenimento del medesimo. Il 24 ottobre 2019 lo hanno quindi prodotto in originale.

**J.**

Lo scambio scritti si è concluso con la presa di posizione dell'autorità di prima istanza del 6 novembre 2018.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione avversata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

**2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

**3.**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con la medesima decisione qui avversata e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio

in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

#### **4.**

**4.1** Nel ricorso viene censurata una violazione di diverse prerogative del diritto di essere sentito e nel contempo un'inosservanza del principio inquisitorio.

**4.2** I ricorrenti avrebbero invero offerto alla SEM numerosi mezzi di prova in relazione al loro status di apolidi non riconosciuti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). L'autorità inferiore avrebbe tuttavia garantito al patrocinatore degli insorgenti l'accesso a solo una parte degli stessi, e ciò nonostante l'esplicita richiesta di visione atti. Dall'indice della busta contenente i mezzi di prova trasmessa a seguito della predetta, si evincerebbe d'altro canto che l'autorità intimata avrebbe inizialmente ommesso di impaginare la documentazione, di modo che non sarebbe chiaro dove e come la SEM abbia recepito i mezzi di prova 1 e 2. Il patrocinatore fa quindi presente di aver ribadito la necessità di registrare correttamente i mezzi di prova e di garantire pieno accesso ai medesimi. In riscontro a ciò, l'autorità intimata avrebbe quindi trasmesso i documenti in parola, senza però consegnare ai ricorrenti nemmeno in tale contesto un indice completo, per il quale si sarebbe necessitato un ulteriore sollecito. Vista la scorretta registrazione della documentazione, sarebbe altresì pacifico che l'autorità intimata non la abbia vagliata in modo corretto e completo. Ciò si evincerebbe del resto anche dalla stessa motivazione della decisione impugnata. Oltremodo, la busta dei mezzi di prova non sarebbe stata numerata e la diversa calligrafia del numero di dossier rispetto alla precedente lascerebbe intuire la possibile esistenza di un'ulteriore busta. La seconda elencherebbe d'altro canto degli altri mezzi di prova oltre ai doc. 1 e 2. Non avendo la SEM sino a quel momento ossequiato al proprio obbligo di allestire un incarto completo, i ricorrenti propongono di annullare la decisione impugnata. Sempre con riguardo al diritto di essere sentito, si denoterebbe una violazione anche sulla base della carente valutazione dei mezzi di prova prodotti, la cui ripetuta ignoranza infrangerebbe pure il divieto d'arbitrio. Sarebbe chiaro che i mezzi di prova avrebbero riguardato in particolare la questione centrale dell'identità del ricorrente e consequenzialmente le sue possibilità di ottenere un documento di viaggio e di risiedere in Palestina. In altri termini, la decisione avversata si fonderebbe su dei presupposti arbitrari e contrari agli atti, in particolare laddove partirebbe dall'assunto che l'insorgente possa ottenere protezione dalle autorità palestinesi o in Egitto. Posta l'as-

senza di riferimenti concreti in merito alle modalità con le quali tale protezione avrebbe potuto essere ottenuta, si paleserebbe d'altro canto anche una violazione dell'obbligo di motivazione. Per di più, peserebbe in modo importante l'assenza di apprezzamento della SEM in re alle principali ragioni delle persecuzioni in Libia, avendo gli insorgenti espressamente illustrato trattarsi di motivi politici. L'autorità intimata, proseguono i ricorrenti, avrebbe dissimulato tale aspetto nell'esposto fattuale per poi ricondurre gli atti pregiudizievoli alla riuscita economica della famiglia. Dai verbali delle audizioni si evincerebbe però che A.\_\_\_\_\_ avrebbe chiaramente dichiarato di essere stato accusato di aver spogliato il paese a causa della sua origine palestinese. L'autorità inferiore avrebbe del resto tralasciato di menzionare il fermo subito dall'insorgente ad una postazione militare; fermo che configurerebbe quantomeno una persecuzione parastatale. A maggior ragione, dal momento che la SEM avrebbe menzionato dei riferimenti giurisprudenziali errati. Su tali presupposti e per i motivi già citati, la crassa e ripetuta violazione del diritto di essere sentito presupporrebbe anche l'inosservanza del principio inquisitorio. L'autorità avrebbe infatti omesso di aclarare il punto cardine della fattispecie. La SEM avrebbe dovuto chiarire se gli insorgenti disponevano o meno di un identificativo UNRWA autorizzante il loro ritorno nei territori palestinesi. La medesima inosservanza sarebbe del resto deducibile dal fatto che tra l'entrata in Svizzera dei ricorrenti e lo svolgimento dell'audizione sarebbe trascorso oltre un anno e mezzo.

**4.3** Dal canto suo, l'autorità inferiore ribadisce aver valutato i mezzi di prova offerti prima di statuire. Tali documenti sarebbero invero stati enumerati nella decisione avversata, quandanche a quel tempo non correttamente impaginati nella busta dei mezzi di prova, cosa invece avvenuta dopo lo scritto del patrocinatore dei ricorrenti del 2 febbraio 2018. In tale contesto, i documenti 1 e 2 sarebbero stati trasferiti nella nuova busta. Per un errore di inattenzione, la nuova busta dei mezzi di prova non sarebbe però stata correttamente numerata, per il che, contestualmente allo scritto del 9 febbraio 2019, l'autorità intimata avrebbe omesso di inviare l'indice di paginazione completo. Ne discenderebbe che la SEM, sebbene abbia commesso alcuni errori involontari, li avrebbe ad ogni modo riparati. La questione sarebbe pertanto priva di impatto sulla presente procedura. Per il resto, prosegue l'autorità inferiore, il fatto che i ricorrenti non sarebbero iscritti all'UNRWA si esaurirebbe in una semplice affermazione di parte, tanto più che dai documenti forniti si evincerebbe che i genitori di A.\_\_\_\_\_ si sarebbero annunciati presso tale agenzia, la quale fornirebbe assistenza per l'ottenimento di documenti nazionali. Non di meno, B.\_\_\_\_\_ avrebbe prodotto l'atto di nascita della madre e le carte di identità del padre, documenti emessi dalle autorità palestinesi. L'autorità intimata richiama quindi

il principio della sussidiarietà della protezione internazionale con riferimento alla possibilità, per gli insorgenti, di richiedere la protezione dello Stato Palestinese, dal momento che nulla indicherebbe l'impossibilità di ottenere un passaporto dalle relative autorità.

**4.4** In sede di replica, gli insorgenti sottolineano come dalla presa di posizione dell'autorità inferiore si evincerebbe che detta autorità non si sarebbe confrontata con i mezzi di prova prodotti. Sarebbe invero determinante l'incompleta ed errata valutazione dei medesimi. L'involontarietà non avrebbe invece alcuna portata. Infatti, i documenti sarebbero stati registrati in modo corretto solo dopo l'emanazione della decisione avversata. Ciò significherebbe che l'autorità inferiore non li avrebbe correttamente valutati, violando il principio inquisitorio. Sui medesimi presupposti, ribadiscono gli insorgenti, l'agire della SEM avrebbe causato una seria violazione del loro diritto di essere sentito. Concedere gli atti in piena consultazione solo in sede ricorsuale sarebbe invero una prassi inutilmente gravosa. Venendo alla questione del riconoscimento da parte della UNRWA, i ricorrenti ritengono assurdo che gli sia stato rimproverato di non essere stati in misura di provare qualcosa di inesistente. Ciò confermerebbe del resto il fatto che l'autorità inferiore non si sia confrontata con tale problematica precedentemente alla succitata presa di posizione, violando, anche a tale titolo il diritto di essere sentito degli interessati ed il principio inquisitorio.

**4.5** In duplice, l'autorità inferiore riafferma di aver esaminato i mezzi di prova prima di statuire, cosa confermata dal fatto che gli stessi sarebbero stati correttamente enumerati nella decisione impugnata. Oltremodo, quand'anche il vizio procedurale in legame con l'impaginazione sia stato sanato solo in sede ricorsuale, gli insorgenti non sarebbero stati pregiudicati avendo avuto accesso agli atti prima di inoltrare ricorso. Inoltre la questione dell'iscrizione all'UNRWA potrebbe essere lasciata aperta, vista l'origine palestinese degli insorgenti e la loro possibilità di ottenere un passaporto palestinese senza impedimenti.

**4.6** Con ulteriori osservazioni, i ricorrenti, dopo aver richiamato quanto già esposto in precedenza a proposito della tenuta degli atti, ribadiscono che la SEM avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti come avvenuto in altri casi simili facendo segnatamente allestire un consulting teso a determinare le casistiche in parola. L'esistenza di un documento di viaggio rilasciato dall'Egitto non significherebbe del resto che gli interessati possano fare ritorno in tale paese. Da qui la necessità di retrocedere gli atti all'autorità inferiore per l'accertamento completo ed esatto dei fatti giuridicamente rilevanti. A sostegno delle loro tesi, gli insorgenti producono, dapprima in

copia e poi in originale, una dichiarazione dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, da cui si evincerebbe che A.\_\_\_\_\_ non disporrebbe di un numero di identificazione nazionale.

**4.7** Chiamata nuovamente ad esprimersi, l'autorità inferiore fa presente che dal consulting citato si evincerebbe altresì che le autorità palestinesi sarebbero in misura di emettere passaporti anche in assenza di un numero di identificazione nazionale. D'altro canto, prosegue la SEM, l'assenza di reali possibilità di rimpatrio per via dell'attitudine dello Stato israeliano non sarebbero rilevanti in materia d'asilo.

## **5.**

**5.1** Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

**5.2** Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).

**5.3** Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede in particolare il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi

di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine). L'obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), opponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di consultazione dell'incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell'obbligo di costituire un incarto completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è inoltre imposta all'autorità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), *Praxiskommentar VwVG*, 2<sup>a</sup> ed. 2016, Art. 12 n° 42; SVR 2011 IV Nr. 44 [TF 8C\_319/2010] consid. 2.2.2). L'autorità è segnatamente tenuta a costituire ed a mantenere un incarto completo durante tutto il corso del procedimento, in modo da poter dar seguito ad eventuali richieste di consultazione delle parti ed a facilitare la trasmissione in seconda istanza. Nell'inserto deve essere registrato tutto ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 consid. 4c).

**5.4** Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto "obbligo di motivazione", previsto espressamente anche all'art. 35 PA. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, 129 I 232 consid. 3.2, GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38).

## 5.5

### 6.

**6.1** Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorché un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2<sup>a</sup> ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).

**6.2** Quo ad un'eventuale violazione del principio inquisitorio, va rammentato che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2<sup>a</sup> ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va di principio annullata ed il caso retrocesso all'autorità inferiore, di modo che

questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, KÖLZ/HÄNER/BERTSCH, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1155, sentenze del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019 consid. 3, D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

## 7.

**7.1** In specie, circa la censurata limitazione dell'accesso agli atti, occorre osservare come *de facto* i ricorrenti abbiano potuto consultare l'integralità degli atti di causa e della documentazione da loro prodotta prima della scadenza del termine per presentare ricorso contro la decisione avversata, cosa che pare escludere d'acchito una violazione del diritto di essere sentito. Certo, come rettamente segnalato in questa sede, il patrocinatore ha dovuto rendere ben due volte attenta la SEM circa l'errata impaginazione di alcuni documenti e, proprio a causa della medesima, parte degli stessi sono entrati in suo possesso solo dietro ulteriore sollecito. Con ciò, v'è da chiedersi se a prescindere da quanto sopra, il citato obbligo di costituire e mantenere un incarto completo sia *in casu* stato ossequiato o meno. Ora, l'impaginazione, per quanto parziale, non risulta aver pregiudicato in modo assoluto il diritto di consultazione dei ricorrenti, rendendone semmai più defaticante l'esercizio. Resta il fatto che una parte delle predette prerogative derivanti dalla garanzia procedura in parola siano state garantite agli insorgenti solo nell'ambito della procedura di seconda istanza. Ad ogni modo, la questione dell'eventuale sanatoria delle medesime nell'ambito della presente procedura ricorsuale può essere lasciata aperta, e ciò per i motivi che seguono.

**7.2** Da una parte v'è infatti da chiedersi se l'autorità inferiore abbia o meno tenuto in debita considerazione l'integralità delle allegazioni avanzate dagli insorgenti. Quest'ultimi hanno infatti sottolineato che dopo la caduta del regime avrebbero ricevuto numerose intimidazioni, lasciando intendere quanto ad un possibile connotato etnico-sociale delle problematiche ad esse connesse (cfr. atto A40, pag. 7: "*les libyens venaient vers mon père pour lui dire que nous les Palestiniens avons spoilé la Lybie [...] ils nous reprochaient que nous avons bénéficié des privilèges accordés par l'ancien régime*"). Ciò nonostante, l'autorità inferiore, dopo aver regolarmente menzionato tale sfaccettatura nell'esposto fattuale di cui al pt. I della decisione avversata, non ne ha circoscritto la portata nella successiva motivazione, escludendo semplicemente che gli atti pregiudizievole fossero dettati da un motivo rientrante nel campo di applicazione dell'art. 3 LAsi. Ebbene, pur essendovi senz'altro la possibilità che il rapimento di A. \_\_\_\_\_ fosse effettivamente riconducibile alla riuscita economica della famiglia, resta il

fatto che avendo l'insorgente relazionato, quantomeno implicitamente, le problematiche in questione con la sua origine palestinese, si necessitava *in casu* di argomentare nel senso di un'assenza di causalità tra gli atti pregiudizievoli subiti e l'estrazione etnica per escluderne la rilevanza in materia d'asilo. Ora, non essendo una tale motivazione riscontrabile nella decisione avversata, si può partire dall'assunto che l'autorità inferiore abbia tralasciato parte delle allegazioni degli insorgenti, omettendo altresì di esaminare elementi potenzialmente rilevanti per il giudizio. Oltremodo, quand'anche si potesse escludere che il sequestro di A. \_\_\_\_\_ fosse dettato da tali ragioni e che le presunte discriminazioni addotte da B. \_\_\_\_\_ non raggiungessero un grado di intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato, restava ancora da analizzare se la sola etnia palestinese degli insorgenti potesse configurare l'esistenza di un fondato timore di persecuzioni future. Si rilevi invero come alla luce dell'evoluzione della situazione in Libia, la questione non sia ad essa sola del tutto priva di portata, essendovi evidenze quanto ad espropriazioni e stigmatizzazioni a danno dei profughi palestinesi da parte della popolazione autocotona (cfr. Migrationsverket Lifos, Thematic Report: Palestinians & Syrians in Libya, 23.02.2016, pag. 18, consultato al seguente indirizzo il 3 settembre 2019, <https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=36776>). Ma v'è di più. Sulla base dello stato attuale degli atti, il Tribunale non è in grado di determinare con certezza se le minacce e le accuse connesse con l'origine palestinese dei ricorrenti e il successivo rapimento possano essere messe in relazione. Si rammenti a tal proposito come da un lato sia verosimile che le milizie attive nel frammentario contesto libico abbiano agito a mero scopo di lucro, prendendo di mira famiglie con disponibilità economiche, come quella dell'insorgente. Sennonché, nemmeno si può escludere che detti gruppi abbiano operato quantomeno in parte in ottica settaria, rendendo di fatto rilevanti in materia d'asilo gli atti ad esse imputabili. Orbene, vista la potenziale rilevanza per il giudizio, l'obbligo di istruire d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti imponeva un chiarimento risoluto della questione in sede istruttoria; chiarimento che fa difetto *in casu*.

**7.3** Tutto ciò dal momento che l'argomentazione alternativa della SEM e secondo la quale gli insorgenti avrebbero potuto ottenere protezione da parte delle autorità palestinesi o egiziane non può essere condivisa. Senz'altro il principio della sussidiarietà della protezione internazionale prevede che non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni di origine non-statale (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2). Resta però il fatto che in tale contesto non vi è modo di fare riferimento a stati terzi quale l'Egitto, rispetto al quale sussistono oltremodo forti dubbi circa le possibilità concrete di accesso e residenza per i ricorrenti

(cfr. Oroub EL-ABED, Palestinian Refugees of Egypt: What Exit Options Are Left For Them? in *Refuge of the Centre for Refugee Studies*, York, Canada, 2005, Vol 22 No. 2) e che l'applicazione di succitato principio ai rifugiati palestinesi sprovvisti di passaporto (nei cui riguardi viene per prassi costante effettuata una disamina dei motivi d'asilo con riferimento allo stato di ultima residenza e non alla Palestina; cfr. segnatamente sentenza del Tribunale D-6503/2017 del 16 maggio 2019 consid. 6) paia d'acchito non trasponibile nella fattispecie in esame (si veda tra le altre cose lo stesso Rapporto del 17 luglio 2018 citato dai ricorrenti e dalla SEM, pag. 4).

#### **8.**

Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 16 gennaio 2018 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare se del caso l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. L'autorità intimata è segnatamente invitata a chiarire se gli atti pregiudizievoli subiti da A. \_\_\_\_\_ in Libia siano effettivamente riconducibili all'origine palestinese della famiglia e, più generalmente, se, il fatto che le famiglie dei ricorrenti provengano dalla Palestina possa ad esso solo giustificare un timore fondato, per quest'ultimi, di essere esposti in futuro a trattamenti contrari ai disposti citati. Se ciò non dovesse essere il caso l'autorità di prima istanza avrà premura di emanare una decisione negativa sufficientemente motivata confrontandosi con l'insieme dei motivi d'asilo deducibili dagli atti.

#### **9.**

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 7 giugno 2018.

#### **10.**

Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa

l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

#### **11.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 16 gennaio 2018 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 2'650.– a titolo di indennità ripetibili.

**4.**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: